

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
90/C 154/01	ECU.....	1
90/C 154/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali) .....	2
90/C 154/03	Comunicazione della Commissione in conformità all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/378/CEE del Consiglio concernente la lista degli organismi abilitati dagli Stati membri cui compete procedere alla certificazione «CE» di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10 della direttiva (sicurezza dei giocattoli)...	3
<b>Corte di giustizia</b>		
90/C 154/04	Causa C-158/90: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Politierechtbank di Hasselt, con ordinanza 16 maggio 1990, nel procedimento promosso dal Pubblico ministero a carico di 1. Mario Nijs, 2. N.V. Vanschoonbeek-Matterne ....	5
90/C 154/05	Cancellazione dal ruolo della causa C-89/88 .....	5
90/C 154/06	Cancellazione dal ruolo della causa C-118/88 .....	5
90/C 154/07	Cancellazione del ruolo della causa C-373/88 .....	5
90/C 154/08	Cancellazione dal ruolo della causa C-178/89 .....	5
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
<b>Commissione</b>		
90/C 154/09	Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli negli allevamenti intensivi .....	6

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
90/C 154/10	Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante il trasporto . . . . .	7
90/C 154/11	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/461/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, e la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi . . . . .	8

---

III *Informazioni*

**Commissione**

90/C 154/12	Bando di gara relativo alla gara semplice n. 40/90 CE . . . . .	10
90/C 154/13	Bando di gara relativo alla gara semplice n. 41/90 CE . . . . .	13
90/C 154/14	Bando di gara relativo alla gara semplice n. 42/90 CE . . . . .	16

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU <sup>(1)</sup>

22 giugno 1990

(90/C 154/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,3357	Scudo portoghese	180,943
Marco tedesco	2,06304	Dollaro USA	1,22837
Fiorino olandese	2,32075	Franco svizzero	1,73875
Sterlina inglese	0,710450	Corona svedese	7,45312
Corona danese	7,84804	Corona norvegese	7,92911
Franco francese	6,92677	Dollaro canadese	1,44481
Lira italiana	1512,12	Scellino austriaco	14,5168
Sterlina irlandese	0,769027	Marco finlandese	4,84284
Dracma greca	201,452	Yen giapponese	190,053
Peseta spagnola	127,001	Dollaro australiano	1,57080
		Dollaro neozelandese	2,09440

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo  
(cereali)**

(90/C 154/02)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)*

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 3126/89 della Commissione, del 18 ottobre 1989, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 14)	21. 6. 1990	242,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 105/90 della Commissione, del 16 gennaio 1990, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag. 6.)	21. 6. 1990	Offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1424/90 della Commissione, del 28 maggio 1990, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 8)	21. 6. 1990	Offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1425/90 della Commissione, del 28 maggio 1990, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 11)	21. 6. 1990	Offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1426/90 della Commissione, del 28 maggio 1990, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 14)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1427/90 della Commissione, del 28 maggio 1990, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 17)	21. 6. 1990	50,84 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1646/90 della Commissione, del 18 giugno 1990, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 154 del 20. 6. 1990, pag. 17)	21. 6. 1990	Offerte rifiutate

**Comunicazione della Commissione in conformità all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/378/CEE del Consiglio (1) concernente la lista degli organismi abilitati dagli Stati membri cui compete procedere alla certificazione «CE» di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10 della direttiva (sicurezza dei giocattoli).**

(90/C 154/03)

Lista degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 88/378/CEE della Francia, della Grecia e del Regno Unito come conformi alle condizioni previste dall'allegato III della summenzionata direttiva:

*Numero distintivo*

- 88/378 — UK — 0001 Lyne Martin & Radford, Public Analysts, 220-222 Elgar Road South, Reading, Berkshire, RG2 0DG, tel. (07 34) 86 88 77
- 88/378 — UK — 0002 SGS Inspection Services Ltd, 89-91 Livery Street, Birmingham, B3 1RJ, tel. (0 21) 236 60 81
- 88/378 — UK — 0003 SGS Inspection Services Ltd, Gaw House, Alperton Lane, Wembley, Middlesex, HA0 1WU, tel. (081) 998 21 71
- 88/378 — UK — 0004 Leo Taylor & Lucke, Public Analysts Laboratory, Bedford House, Wheler Street, London, E1 6NR, tel. (071) 247 92 60
- 88/378 — UK — 0005 Trading Standards Laboratory, Nottinghamshire Trading Standards Dept, Rolleston Drive, Arnold, Nottingham, NG5 7JF, tel. (06 02) 20 40 40-253
- 88/378 — UK — 0006 British Textile Technology Group, WIRA Testing Group, WIRA House, West Park Ring Road, Leeds, West Yorkshire LS16 6QL, tel. (05 32) 78 13 81
- 88/378 — UK — 0007 AMTAC Laboratories Ltd, Norman Road, Broadheath, Altrincham, Cheshire, WA14 4EP, tel. (061) 928 89 24
- 88/378 — UK — 0008 Albury Laboratories, The Old Mill, Albury, Guildford, Surrey, GU5 9AZ, tel. (04 86) 41 20 41/4
- 88/378 — UK — 0009 British Standards Institution, Testing, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Herts HP2 4SQ, tel. (04 42) 23 04 42
- 88/378 — UK — 0010 South Yorkshire Trading Standards Unit, Thorncliffe Lane, Chapeltown, Sheffield, South Yorkshire, S30 4XX, tel. (07 42) 46 34 91/5
- 88/378 — UK — 0011 Labtest Inspection Services UK, Center Court, Meridian Business Park, Leicester, LE3 2WR, tel. (05 33) 63 03 30
- 88/378 — UK — 0012 Hereford and Worcester County Council, County Laboratory, County Buildings, St Mary's Street, Worcester, WR1 1TN, tel. (09 05) 76 37 63

(1) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1.

Lista degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 88/378/CEE della Francia, della Grecia e del Regno Unito come conformi alle condizioni previste dall'allegato III della summenzionata direttiva:

*Numero distintivo*

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 88/378 — F — 0013 | Laboratoire national d'essais, 1, rue Gaston-Boissier, 75015 Paris              |
| 88/378 — F — 0014 | Laboratoires Pourquery, 93, boulevard du Parc-d'Artillerie, 69354 Lyon Cedex 07 |
| 88/378 — F — 0015 | Laboratoires Wolff, 15, rue Charles-Paradinas, 92110 Clichy                     |

Lista degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 88/378/CEE della Francia, della Grecia e del Regno Unito come conformi alle condizioni previste dall'allegato III della summenzionata direttiva.

*Numero distintivo*

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 88/378 — EL — 0016 | ELOT, Hellenic Organization for Standardization (ELOT), Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Acharnon St, 313, GR-11145 Athens, tel. (301) 2015 025 oder 2015 098 oder 2015 248 |
|--------------------|---|

La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

---

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Politie-rechtbank di Hasselt, con ordinanza 16 maggio 1990, nel procedimento promosso dal Pubblico ministero a carico di 1. Mario Nijs, 2. N.V. Vanschoonbeek-Matterne**

(Causa C-158/90)

(90/C 154/04)

Con ordinanza 16 maggio 1990, pervenuta nella cancellaria della Corte il 22 maggio 1990, nel procedimento promosso dal Pubblico ministero a carico di 1. Mario Nijs, residente in Sint-Truiden, 2. N.V. Vanschoonbeek-Matterne, con sede sociale in Sint-Truiden, il Politie-rechtbank di Hasselt ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Come debba essere intesa l'espressione «ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato» di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85<sup>(1)</sup>. Se esso sia l'ultimo giorno di calendario, l'ultimo giorno lavorativo o l'ultimo giorno di guida di detta settimana.
- 2) Se per «settimana precedente» si debba intendere la settimana immediatamente precedente al controllo o qualunque settimana precedente al controllo durante la quale l'autista di cui trattasi ha guidato un veicolo assoggettato ai regolamenti CEE.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-89/88<sup>(1)</sup>**

(90/C 154/05)

Con ordinanza 10 maggio 1990 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-89/88: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 103 del 19. 4. 1988.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-118/88<sup>(1)</sup>**

(90/C 154/06)

Con ordinanza 10 maggio 1990 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-118/88 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Woodbridge Magistrates' Court del Regno Unito): Suffolk Coastal District Council contro Notcutts Garden Centres Limited.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 132 del 21. 5. 1988.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-373/88<sup>(1)</sup>**

(90/C 154/07)

Con ordinanza 10 maggio 1990 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-373/88: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 32 dell'8. 2. 1989.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-178/89<sup>(1)</sup>**

(90/C 154/08)

Con ordinanza 10 maggio 1990 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-178/89 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundessozialgericht): Fortunato Cataldi, Achern, contro Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 160 del 27. 6. 1989.

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli negli allevamenti intensivi**

COM(90) 237 def.

(Presenta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 6 giugno 1990)

(90/C 154/09)

Il 19 giugno 1989 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta suddetta. In seguito al parere espresso dal Parlamento europeo nella seduta del 5 aprile 1990, la proposta originaria è modificata come segue:

- 1) Nell'articolo 3, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
 

«a) i vitelli non devono essere confinati in recinti individuali o vincolati alla posta con attacchi dopo l'età di 8 settimane. Le poste ed i recinti individuali per i vitelli fino a 8 settimane devono essere abbastanza ampi da consentire loro di muoversi, cioè avere una larghezza minima di 80 cm ed una lunghezza minima di 180 cm.»
- 2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
 

«Articolo 4

Le disposizioni dell'allegato e le altre disposizioni del presente regolamento concernenti i requisiti di spazio per la stabulazione in gruppo possono essere modificate, secondo la procedura prevista all'articolo 10, per adeguarle ai progressi realizzati nel campo scientifico.»
- 3) È inserito l'articolo seguente:
 

«Articolo 7 bis

In virtù del presente regolamento gli Stati membri stabiliscono sanzioni adeguate in caso di infrazione al regolamento stesso.»
- 4) All'articolo 8, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
 

«Esperti veterinari della Commissione, possono, nella misura in cui lo esiga l'applicazione del presente regolamento, effettuare ispezioni in loco. La Commissione informa gli Stati membri degli esiti di tali ispezioni. Essa fornisce le specifiche sul numero opportuno di persone necessarie per effettuare tali controlli in modo da definirne la dotazione finanziaria nel 1991.»
- 5) Nell'allegato, il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente:
 

«6. I vitelli non devono restare continuamente al buio. Si deve prevedere un'illuminazione artificiale o naturale per almeno 8 ore al giorno. La sala deve essere munita di illuminazione artificiale sufficientemente intensa per poter esaminare i vitelli in qualsiasi momento.»
- 6) Nell'allegato, il testo del punto 9 è sostituito dal testo seguente:
 

«9. Tutti i vitelli devono essere contrallati almeno due volte al giorno. Gli eventuali vitelli malati o feriti, o quelli con peculiarità comportamentali dannose per gli altri vitelli, devono essere opportunamente curati, senza indugi. I vitelli malati o feriti devono disporre di recinti con lettiera asciutta e confortevole, sufficientemente spaziosi per consentire loro di muoversi, coricarsi ed alzarsi senza difficoltà.

Qualora il vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore occorre chiedere al più presto il parere del veterinario.»
- 7) Nell'allegato, il testo del punto 13 è sostituito dal testo seguente:
 

«13. I pavimenti devono essere sufficientemente lisci per evitare lesioni ai vitelli, ma senza essere sdruciolevoli. I pavimenti, compresi quelli a travetti, perforati o a griglia, devono essere costruiti in modo da non causare lesioni ai vitelli e consentire loro di stare in piedi o coricarvisi senza sforzo. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve consentire un'efficiente evacuazione dei liquami e deve essere mantenuta asciutta. Qualora sia prevista una lettiera, lo strame deve essere pulito, asciutto e non dannoso per i vitelli. Tutti i vitelli di età inferiore a due settimane devono essere essere forniti di lettiera.»

8) Nell'allegato, il testo del punto 16 è sostituito dal testo seguente:

«16. Il vitello deve poter disporre in qualsiasi momento di acqua potabile e fresca o poter coprire il suo fabbisogno con altri liquidi e, a par-

tire dalla seconda settimana di età, deve poter ingerire, giornalmente, almeno 100 g di alimenti solidi contenenti fibre digeribili. Per i vitelli di oltre 6 settimane tale quantitativo è aumentato ad almeno 200 g.»

### Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante il trasporto

COM(90) 238 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 7 giugno 1990)

(90/C 154/10)

Il 29 giugno 1989 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta suddetta. In seguito al parere espresso dal Parlamento europeo nella seduta del 5 aprile 1990, la proposta originaria è modificata come segue:

1) È inserito il considerando sesto bis seguente:

«considerando inutile trasportare gli animali vivi destinati alla macellazione per lunghe distanze, in quanto la tecnologia moderna consente il rapido trasporto delle carcasse refrigerate o congelate, in qualsiasi parte della Comunità.»

2) All'articolo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) volatili da batteria, volatili e conigli domestici.»

3) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Nessuno può trasportare animali od ordinarne o consentirne il trasporto in modo da provocare loro lesioni o sofferenze indebite.»

4) All'articolo 5, è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

«2 bis Per quanto riguarda gli animali trasportati senza accompagnamento, la società responsabile del trasporto degli animali dallo speditore al destinatario è responsabile del benessere degli animali durante il viaggio e, prima di accettare gli animali, si assicura che:

a) lo speditore li abbia presentati per il trasporto conformemente alle disposizioni del presente regolamento;

b) il destinatario sia pronto a ricevere gli animali.»

5) All'articolo 6, è inserito il paragrafo 1 seguente:

«1. Gli animali destinati alla macellazione non possono essere trasportati in viaggi di durata superiore al periodo massimo stabilito conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).»

I precedenti paragrafi diventano paragrafi 2 e 3.

6) All'articolo 8, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) che si proceda alla macellazione in modo umano e all'eliminazione degli animali.»

7) All'articolo 10, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Esperti veterinari della Commissione possono procedere, laddove sia necessario per l'applicazione uniforme del presente regolamento, a controlli sul posto. La Commissione comunica agli Stati membri l'esito di tali controlli ed esige che gli stessi prendano immediati provvedimenti correttivi. La Commissione fornisce i dettagli circa il numero minimo di persone necessarie per effettuare questi controlli, onde prevedere una linea di bilancio per l'istituzione, a partire dal 1991 di un ispettorato di veterinaria.»

8) All'articolo 12, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) ne dispone la macellazione in modo umano e l'eliminazione.»

9) All'articolo 15, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) riconoscimento dei punti di sosta e dei punti di raduno.»

10) È inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 20 bis*

La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento sull'attuazione del presente regolamento e del relativo allegato tre anni dopo la sua entrata in vigore.»

11) Nell'allegato, capitolo V, il testo del punto 46 è sostituito dal testo seguente:

«46. Gli altri animali vertebrati e gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in conte-

nitori adatti alla specie considerata nonché nel rispetto di opportune condizioni di spazio, di ventilazione, di temperatura e di sicurezza e provvedendo al loro rifornimento adeguato in acqua e ossigeno. Gli animali che rientrano nella sfera di applicazione della CITES devono essere trasportati conformemente alle disposizioni della guida della CITES per il trasporto e le operazioni di carico di esemplari vivi di flora e di fauna selvatiche. Essi devono inoltre essere trasportati a destinazione nel più breve tempo possibile.»

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/461/CEE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, e la direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi**

*COM(90) 175 def.*

*(Presentata dalla Commissione il 12 giugno 1990)*

(90/C 154/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 72/461/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE <sup>(2)</sup>, fissa i requisiti sanitari degli animali da cui provengono le carni fresche destinate al commercio intracomunitario; che la direttiva 72/462/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, fissa i requisiti sanitari e di polizia sanitaria per l'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi;

considerando che le ghiandole e gli organi, compreso il sangue, rientrano nell'ambito delle direttive suddette; che le industrie farmaceutiche degli Stati membri necessitano di una quantità rilevante di ghiandole e organi, compreso il sangue, per garantire le disponibilità di estratti e di enzimi utilizzati in medicina e in veterinaria;

considerando che è d'uopo pertanto attribuire agli Stati membri la facoltà di autorizzare in modo più ampio l'importazione di ghiandole e organi, compreso il sangue, destinati all'industria farmaceutica e provenienti dai paesi terzi; che, per garantire che tali materie prime vengano utilizzate propriamente ed unicamente agli scopi previsti, occorre che l'autorizzazione sia concessa soltanto qualora vengano osservate determinate condizioni, da stabilirsi secondo una procedura comunitaria;

considerando che, per mantenere la preferenza comunitaria, è opportuno applicare le stesse agevolazioni negli scambi intracomunitari di ghiandole e organi, compreso il sangue, destinati all'industria farmaceutica, secondo talune condizioni minime atte a garantire che tali materie prime vengano utilizzate propriamente ed unicamente agli scopi previsti;

considerando che la Corte di giustizia, con sentenza emessa il 16 novembre 1989 nella causa n. 131/87, ha annullato la direttiva 87/64/CEE che disciplinava la materia <sup>(4)</sup>; che è pertanto necessario adottare una nuova direttiva, avente una base giuridica appropriata;

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.

considerando che, alla luce di questa situazione, il termine previsto dalla direttiva 87/64/CEE per il recepimento nella legislazione nazionale può essere mantenuto;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA.

#### *Articolo 1*

All'articolo 3 della direttiva 72/461/CEE è aggiunta la seguente lettera d).

«d) Tuttavia, fatte salve le lettere a), b) e c), ma in deroga all'articolo 8 bis, fino al 31 dicembre 1996 gli Stati membri, mediante autorizzazione concessa dalle rispettive autorità veterinarie, hanno la facoltà di autorizzare l'introduzione nel loro territorio di ghiandole e organi, compreso il sangue, come materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica,

Questa autorizzazione è inoltre subordinata al rispetto sia delle disposizioni concernenti l'identità delle suddette materie prime, l'imballaggio e le condizioni di trasporto, di magazzinaggio, di movimentazione e di trasformazione, sia delle disposizioni concernenti l'eliminazione dell'imballaggio, della confezione e dei residui della trasformazione, al fine di eliminare qualsiasi rischio per la salute pubblica e per quella degli animali.»

#### *Articolo 2*

All'articolo 16 della direttiva 72/462/CEE il primo comma diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1996 gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le importazioni di ghiandole e organi, compreso il sangue, come materie prime destinate all'industria di trasformazione far-

maceutica, in provenienza dai paesi terzi che figurano nell'elenco fissato in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e che non sono soggetti a divieto.

Le condizioni generali da osservare per dette importazioni sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 29, ad importare dette materie prime in provenienza da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al primo comma, a condizioni che tengano conto della situazione sanitaria specifica del paese terzo in questione.

Le condizioni relative a dette importazioni, stabilite secondo le procedure di cui al secondo e al terzo comma, non possono in nessun caso essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari.»

#### *Articolo 3*

Anteriormente al 1° luglio 1995 il Consiglio riesamina, sulla base di una relazione della Commissione eventualmente corredata di proposte, le deroghe previste all'articolo 3, lettera d) della direttiva 72/461/CEE e all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## Bando di gara relativo alla gara semplice n. 40/90 CE

(90/C 154/12)

Con il regolamento (CEE) n. 1705/90 del 22 giugno 1990 <sup>(1)</sup>, la Commissione ha indetto una vendita tramite gara semplice per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio <sup>(2)</sup> e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano.

I luoghi di magazzinaggio, il volume di alcole e le caratteristiche analitiche di ogni cisterna sono indicati nel capitolo XI.

I concorrenti devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, a quelle del regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 141/90 <sup>(5)</sup>, che stabilisce le modalità d'applicazione e in particolare a quelle riportate in appresso.

## I. Offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 500 000 ettolitri di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono essere depositate presso la Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles o inviate a questo indirizzo per raccomandata.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 40/90 CE — alcole — DG VI-E-3 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 2 luglio 1990.

5. In ogni offerta deve essere indicato il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 40/90 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e delle dichiarazioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1780/89 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1705/90.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione che ciascuno dei seguenti organismi d'intervento rilascia per i quantitativi che lo riguardano:

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid. Tel. 522 29 61; telex 23427 SENPA; telefax 5219832

— SAV agente per conto dell'ONIVINS, zona industriale, Avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex. Tel. 57 51 03 03; telex 572025; telefax 57250725

— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma. Tel. 47 49 91; telex 620331, 620252, 613003; telefax 4453940, 4953940

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ecu per ettolitro d'alcole a 100 % vol per i quantitativi per i quali sono interessati i singoli organismi d'intervento.

7. I tassi di conversione da applicare per la conversione in moneta nazionale nel quadro delle gare per la vendita di alcole sono quelli vigenti la vigilia del giorno della pubblicazione del bando della gara semplice n. 40/90 e riportati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1532/90 <sup>(6)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 23.

<sup>(6)</sup> GU n. L 147 del 11. 6. 1990, pag. 41.

## II. Campioni ed esame dell'alcole

1. Gli interessati possono chiedere agli organismi d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ecu al litro o del controvalore in pesetas spagnole, in franchi francesi o in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante degli organismi d'intervento interessati.

Il volume del campione, per interessato e per cisterna, non può superare i 5 litri.

2. Gli organismi d'intervento forniscono tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

## III. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

1. L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori dalla Comunità. Esso deve essere importato in Brasile al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.
2. Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate agli organismi d'intervento interessati.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

## IV. Aggiudicazione

L'aggiudicazione è attribuita al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente. Nel caso in cui siano state presentate varie offerte agli stessi prezzi, l'attribuzione dell'aggiudicazione avviene per sorteggio.

La Commissione informa per iscritto, con ricevuta di ritorno, i concorrenti e gli organismi d'intervento detentori dell'alcole del seguito riservato alle offerte.

## V. Dichiarazione d'attribuzione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, entro i 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica della decisione della Commissione che ha attribuito la partita di cui si tratta e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 60 ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol.

## VI. Ritiro

Il ritiro dell'alcole dai magazzini degli organismi d'intervento avviene su presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento detentore, previo pagamento del quantitativo corrispondente al ritiro.

## VII. Pagamento

L'aggiudicatario versa agli organismi d'intervento interessati il prezzo dell'alcole da ritirare entro il giorno precedente il rilascio del buono di ritiro.

## VIII. Ritardi nel ritiro

Le conseguenze dei ritardi nel ritiro degli alcoli per lo svincolo della cauzione di buona esecuzione sono quelle previste nel regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.

## IX. Cauzioni

La costituzione delle cauzioni e il loro svincolo sono soggetti alle disposizioni comunitarie, in particolare quelle di cui agli articoli 14, 16, 33 e 34 del regolamento (CEE) n. 1780/89, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 141/90.

## X. Termine per l'utilizzazione dell'alcole

L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve avvenire entro un termine di un anno a decorrere dalla data del primo ritiro.

## XI. LICITAZIONE PARTICOLARE N. 40/90

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. FRANCIA	Société Miroline 14600-Honfleur		170 000	35 + 36	Greggio
	Totale		170 000		
2. SPAGNA	Tarancón (Cuenca)	D 2	27 692	35 + 36	Neutro
		D 3	27 584	35 + 36	Neutro
		D 4	27 721	35 + 36	Neutro
		D 5	27 485	35 + 36	Neutro
	Totale		110 482		
3. ITALIA	DI.CO.VISA Sarl Assemini (CA)		64 650	35	Greggio
	Villapana SpA Faenza (RA)		56 450	35	Greggio
	Gist Brocades SpA Casteggio (PV) Mag. Santa Giulietta (PV)		15 520	35	Greggio
	CON.CA.SIO Marsala (TP)		19 500	39	Greggio
	Dist. F. Palma Sant'Antimo (NA) — Mag. Taranto — Mag. Napoli — Mag. Taranto		30 206	39	Greggio
			13 570	39	Neutro
		19 622	36	Greggio	
Totale		219 518			
	Totale generale		500 000		

### Bando di gara relativo alla gara semplice n. 41/90 CE

(90/C 154/13)

Con il regolamento (CEE) n. 1705/90 del 22 giugno 1990 <sup>(1)</sup>, la Commissione ha indetto una vendita tramite gara semplice per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio <sup>(2)</sup> e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano.

I luoghi di magazzinaggio, il volume di alcole e le caratteristiche analitiche di ogni cisterna sono indicati nel capitolo XI.

I concorrenti devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, a quelle del regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 141/90 <sup>(5)</sup>, che stabilisce le modalità d'applicazione e in particolare a quelle riportate in appresso.

#### I. Offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 500 000 ettolitri di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono essere depositate presso la Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles o inviate a questo indirizzo per raccomandata.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 41/90 CE — alcole — DG VI-E-3 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 2 luglio 1990.

5. In ogni offerta deve essere indicato il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 41/90 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1780/89 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1705/90.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione che ciascuno dei seguenti organismi d'intervento rilascia per i quantitativi che lo riguardano:

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid. Tel. 522 29 61; telex 23427 SENPA; telefax 5219832

— SAV agente per conto dell'ONIVINS, zona industriale, Avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex. Tel. 57 51 03 03; telex 572025; telefax 57250725

— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma. Tel. 47 49 91; telex 620331, 620252, 613003; telefax 4453940, 4953940

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ecu per ettolitro d'alcole a 100 % vol per i quantitativi per i quali sono interessati i singoli organismi d'intervento.

7. I tassi di conversione da applicare per la conversione in moneta nazionale nel quadro delle gare per la vendita di alcole sono quelli vigenti la vigilia del giorno della pubblicazione del bando della gara semplice n. 41/90 e riportati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1705/90.

#### II. Campioni ed esame dell'alcole

1. Gli interessati possono chiedere agli organismi d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ecu al litro o del controvalore in pesetas spagnole, in franchi francesi o in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante degli organismi d'intervento interessati.

Il volume del campione, per interessato e per cisterna, non può superare i 5 litri.

2. Gli organismi d'intervento forniscono tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

<sup>(1)</sup> GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 23.

### III. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

1. L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori dalla Comunità. Esso deve essere importato in Brasile al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.
2. Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate agli organismi d'intervento interessati.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

### IV. Aggiudicazione

L'aggiudicazione è attribuita al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente. Nel caso in cui siano state presentate varie offerte agli stessi prezzi, l'attribuzione dell'aggiudicazione avviene per sorteggio.

La Commissione informa per iscritto, con ricevuta di ritorno, i concorrenti e gli organismi d'intervento detentori dell'alcole del seguito riservato alle offerte.

### V. Dichiarazione d'attribuzione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, entro i 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica della decisione della Commissione che ha attribuito la partita di cui si tratta e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 60 ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol.

### VI. Ritiro

Il ritiro dell'alcole dai magazzini degli organismi d'intervento avviene su presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento detentore, previo pagamento del quantitativo corrispondente al ritiro.

### VII. Pagamento

L'aggiudicatario versa agli organismi d'intervento interessati il prezzo dell'alcole da ritirare entro il giorno precedente il rilascio del buono di ritiro.

### VIII. Ritardi nel ritiro

Le conseguenze dei ritardi nel ritiro degli alcoli per lo svincolo della cauzione di buona esecuzione sono quelle previste nel regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.

### IX. Cauzioni

La costituzione delle cauzioni e il loro svincolo sono soggetti alle disposizioni comunitarie, in particolare quelle di cui agli articoli 14, 16, 33 e 34 del regolamento (CEE) n. 1780/89, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 141/90.

### X. Termine per l'utilizzazione dell'alcole

L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve avvenire entro un termine di un anno a decorrere dalla data del primo ritiro.

## XI. LICITAZIONE PARTICOLARE N. 41/90

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. FRANCIA	Soterm 13230-Port St Louis du Rhône		93 782	35 + 36	Greggio
	Société VERNIERS (Narbonne)		14 012 16 670	35 + 36 35 + 36	Greggio Neutro
	Provence Mazout 13230-Port St Louis du Rhône		44 000	39	Greggio
	Totale		168 464		
2. SPAGNA	Tarancón (Cuenca)	A 6	25 922	39	Greggio (+ 95°)
		B 6	25 430	39	Greggio (+ 95°)
		C 1	27 586	39	Greggio (+ 95°)
		C 2	26 927	39	Greggio (+ 95°)
		C 3	4 135	39	Greggio (+ 95°)
	Totale		110 000		
3. ITALIA	Dist. Bertolino SpA Partinico (PA) — Mag. «Bisaccia 2», Partinico — Mag. «Platani», Partinico		87 158	39	Neutro
			45 671	36	Neutro
	GE. DIS. SpA Marsala (TP)		20 879	39	Greggio
	Dist. SASRIV SpA Materdomini di Nocera Superiore (SA)		10 442	35	Neutro/buon gusto
			6 352	36	Greggio
	Palolio & Palvino SpA Napoli — Mag. Palo del Colle (BA)		2 575	35	Greggio
Rodi SpA S. Severo (FG)		48 459	35	Neutro/buon gusto	
Totale		221 536			
	Totale generale		500 000		

**Bando di gara relativo alla gara semplice n. 42/90 CE**

(90/C 154/14)

Con il regolamento (CEE) n. 1705/90 del 22 giugno 1990<sup>(1)</sup>, la Commissione ha indetto una vendita tramite gara semplice per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio<sup>(2)</sup> e detenuti dagli organismi d'intervento spagnolo, francese ed italiano.

I luoghi di magazzinaggio, il volume di alcole e le caratteristiche analitiche di ogni cisterna sono indicati nel capitolo XI.

I concorrenti devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, a quelle del regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 141/90<sup>(5)</sup>, che stabilisce le modalità d'applicazione e in particolare a quelle riportate in appresso.

**I. Offerte**

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 500 000 ettolitri di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono essere depositate presso la Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles o inviate a questo indirizzo per raccomandata.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 42/90 CE — alcole — DG VI-E-3 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 2 luglio 1990.

5. In ogni offerta deve essere indicato il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

a) il riferimento alla gara semplice n. 42/90 CE,

b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1780/89 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1705/90.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione che ciascuno dei seguenti organismi d'intervento rilascia per i quantitativi che lo riguardano:

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid. Tel. 522 29 61; telex 23427 SENPA; telefax 5219832

— SAV agente per conto dell'ONIVINS, zona industriale, Avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex. Tel. 57 51 03 03; telex 572025; telefax 57250725

— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma. Tel. 47 49 91; telex 620331, 620252, 613003; telefax 4453940, 4953940

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3 ecu per ettolitro d'alcole a 100 % vol per i quantitativi per i quali sono interessati i singoli organismi d'intervento.

7. I tassi di conversione da applicare per la conversione in moneta nazionale nel quadro delle gare per la vendita di alcole sono quelli vigenti la vigilia del giorno della pubblicazione del bando della gara semplice n. 42/90 e riportati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1705/90.

**II. Campioni ed esame dell'alcole**

1. Gli interessati possono chiedere agli organismi d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2 ecu al litro o del controvalore in pesetas spagnole, in franchi francesi o in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante degli organismi d'intervento interessati.

Il volume del campione, per interessato e per cisterna, non può superare i 5 litri.

2. Gli organismi d'intervento forniscono tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

(<sup>1</sup>) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 31.

(<sup>2</sup>) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

(<sup>4</sup>) GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(<sup>5</sup>) GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 23.

### III. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

1. L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori dalla Comunità. Esso deve essere importato in Brasile al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.
2. Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate agli organismi d'intervento interessati.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

### IV. Aggiudicazione

L'aggiudicazione è attribuita al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente. Nel caso in cui siano state presentate varie offerte agli stessi prezzi, l'attribuzione dell'aggiudicazione avviene per sorteggio.

La Commissione informa per iscritto, con ricevuta di ritorno, i concorrenti e gli organismi d'intervento detentori dell'alcole del seguito riservato alle offerte.

### V. Dichiarazione d'attribuzione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta, entro i 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica della decisione della Commissione che ha attribuito la partita di cui si tratta e, nel contempo, fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 60 ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol.

### VI. Ritiro

Il ritiro dell'alcole dai magazzini degli organismi d'intervento avviene su presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento detentore, previo pagamento del quantitativo corrispondente al ritiro.

### VII. Pagamento

L'aggiudicatario versa agli organismi d'intervento interessati il prezzo dell'alcole da ritirare entro il giorno precedente il rilascio del buono di ritiro.

### VIII. Ritardi nel ritiro

Le conseguenze dei ritardi nel ritiro degli alcoli per lo svincolo della cauzione di buona esecuzione sono quelle previste nel regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli.

### IX. Cauzioni

La costituzione delle cauzioni e il loro svincolo sono soggetti alle disposizioni comunitarie, in particolare quelle di cui agli articoli 14, 16, 33 e 34 del regolamento (CEE) n. 1780/89, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 141/90.

### X. Termine per l'utilizzazione dell'alcole

L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve avvenire entro un termine di un anno a decorrere dalla data del primo ritiro.

## XI. LICITAZIONE PARTICOLARE N. 42/90

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. FRANCIA	P.L.N.		49 425	35 + 36	Neutro
	C.I.M.		22 372	35 + 36	Neutro
	Gièvres		60 689	35 + 36	Neutro
	Miroline		31 860	35 + 36	Neutro
	Totale		164 346		
2. SPAGNA	Tarancón (Cuenca)	D 6	27 657	35 + 36	Neutro
		D 7	27 448	35 + 36	Neutro
		D 8	28 432	35 + 36	Neutro
		D 9	26 463	35 + 36	Neutro
		E 1	5 654	35 + 36	Neutro
	Totale		115 654		
3. ITALIA	Dist. Bertolino SpA Partinico (PA) — Mag. «Platani» Partinico — Mag. «Polastra» Partinico		30 603	35	Neutro
			10 003	35	Neutro
			86 201	36	Neutro
			1 026	39	Neutro
			9 933	36	Neutro
	— Mag. «Bisaccia 2»		14 758	39	Neutro
			17 958	39	Neutro
	Dist. Sapis SpA S. Egidio Montalbino (SA)		24 552	39	Neutro
		1 378	36	Neutro	
GE. DIS. SpA Marsala (TP)		8 859	36	Neutro	
		14 729	39	Neutro	
Totale		220 000			
Totale generale		500 000			

FONDATION EUROPÉENNE POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL

### LES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL: DIMENSION EUROPÉENNE

Le trajet domicile-travail peut influencer le comportement au lieu de travail et hors travail. Les contraintes imposées par le travail ou le genre de vie auront des répercussions sur la satisfaction de l'utilisateur en ce qui concerne ses déplacements.

Le programme de recherche comprenait trois projets:

- évaluation critique des recherches et des politiques en matière de migrations alternantes dans la Communauté européenne, y compris une analyse statistique;
- recherche relative à l'impact des trajets domicile-travail sur la santé et la sécurité;
- examen du rôle des parties concernées dans les décisions relatives à la planification, au financement et à l'exploitation des transports pour les trajets domicile-travail.

Les résultats de cette recherche ont ensuite permis de produire les trois publications suivantes, destinées à satisfaire des exigences différentes et au nombre desquelles se trouve la présente:

- Migrations pendulaires — La dimension européenne  
Rapport de synthèse des résultats des recherches
- Migrations pendulaires — La dimension européenne  
Bibliographie
- Les migrations pendulaires dans la Communauté européenne  
Brochure d'information.

120 pages

Langues de publication: EN, FR

Numéro de catalogue: SY-50-87-194-FR-C      ISBN: 92-825-6763-X

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

8,10 écus — 350 FB — 56 FF



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
L-2985 Luxembourg

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DICIASSETTESIMA RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA

La relazione sulla politica di concorrenza è pubblicata ogni anno dalla Commissione delle Comunità europee in risposta alla richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 7 giugno 1971. Questa relazione, allegata alla relazione generale sull'attività delle Comunità, ha lo scopo di permettere una visione generale della politica di concorrenza seguita nell'anno precedente. La prima parte concerne la politica di concorrenza in generale. La seconda verte sull'applicazione della suddetta politica nei riguardi delle società. La terza parte della relazione tratta gli aiuti degli Stati, il riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale nonché le imprese pubbliche. La quarta parte riguarda infine l'evoluzione della concentrazione e della concorrenza nella Comunità.

329 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-50-87-340-IT-C      ISBN: 92-825-8088-1

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 15



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

